



ORDINANZA N. 02/2022/ATS-VET

del 3 gennaio 2022

### ORDINANZA ZONA DI SORVEGLIANZA

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.

- **Vista** la legge 833/78;
- **Vista** la Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.;
- **Vista** il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- **Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.g.r. 06 LUGLIO 2020 – n. X/3333 Regione Lombardia “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria (I.A.);
- **Visto** il D.L.gs. 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE”;
- **Vista** la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;
- **Vista** l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 21 APRILE 2021;
- **Vista** la Legge Regionale n. 23/2015;
- **Vista** la comunicazione della Regione Lombardia in merito alla definizione geografica delle Zone di Sorveglianza attorno al focolaio HPAI in allevamento di avicoli sito nel Comune di Nogarole Rocca (VR) – Cod. Az.:054VR511;
- **Considerata** la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria finalizzati ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 chilometri intorno al focolaio 054VR511 per le parti di interesse dell’ATS Val Padana, (Allegato 1) nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del D.L.gs 9/2010 sopra richiamato:

### ORDINA

- 1) L’istituzione di una zona di sorveglianza da influenza aviaria intorno al focolaio 054VR511 secondo quanto indicato nella mappa di cui all’allegato 1 con i relativi dettagli per parte dei territori dei comuni di:
  - ✓ Castelforte
  - ✓ Marmirolo
  - ✓ Roverbella
  
- 2) L’adozione delle seguenti misure nella zona di SORVEGLIANZA:
  - a) Deve essere effettuato un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;



- b) È vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza, salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico e soste;
- c) Chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- d) I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminante devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.L. gs 9/2010;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
  - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende devono essere immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'A.T.S. che svolgerà gli opportuni accertamenti;
- g) sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S., la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza;
- h) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività se non con l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale;
- i) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
- j) Il divieto di ripopolamento avifaunistico a scopo venatorio e il divieto di caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

Le presenti misure sono mantenute per il periodo previsto dal DLvo n. 9/2010.

Ai sensi dell'art. 3 comma IV della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa il ricorso al TAR di Brescia.

Il Direttore Dipartimento Veterinario e SA  
Dott. Maurizio Giorgi